



ORDINANZA n. 48/2024

Prescrizione di circolazione con speciali pneumatici da neve o con catene a bordo dei veicoli transitanti le Strade Provinciali dal 15 novembre 2024 al 15 aprile 2025.

Il Dirigente del Settore Viabilità

- Premesso che durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico;
- Considerato che detti fenomeni possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli;
- Considerato che in tali circostanze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l'espletamento del servizio di sgombero neve;
- Visto l'art. 6 comma 4, lett. e – (ovvero art. 7, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n° 285, Nuovo Codice della strada, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n° 120;
- Vista la direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti protocollo RU/1580 del 16/01/2013;
- Vista la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17/01/2014 protocollo 1049;
- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.lgs. del 30 agosto 2000 n° 267 e ss.mm.ii.).
- Richiamate le disposizioni contenute nel vigente Statuto e nel regolamento provinciale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;

ORDINA

Tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che nel periodo dal 15 novembre 2024 al 15 aprile 2025 transitano sulla rete viaria di competenza della Provincia di Frosinone, devono essere muniti di pneumatici invernali, ovvero devono avere a bordo dispositivi antidrucciolevoli omologati idonei alla marcia su neve e/o ghiaccio.

Nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in assenza di fenomeni nevosi in atto ed in assenza di neve o ghiaccio sulla strada.

Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio della Comunità Europea e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.

I mezzi antidrucciolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici sono quelli di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 maggio 2011- norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ONORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 13 marzo 2002 – norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1.

I dispositivi antidrucciolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere rispettate le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo. I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.

Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.

Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli della categoria M1, N1, e O1, l'installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo quanto stabilito dalla circolare n° 58/71 del 22/10/1971 del Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile.

Il personale addetto ai servizi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile

1992, n° 285 nuovo Codice della Strada, è incaricato di far rispettare la presente ordinanza.

La sua inosservanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo Decreto Legislativo.

DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza a tutti i Comuni della Provincia di Frosinone e l'affissione della stessa all'albo pretorio della Provincia di Frosinone e sul sito dell'Ente www.provincia.fr.it in modo che i cittadini siano debitamente informati.

Sono incaricati dell'esecuzione di predetta ordinanza tutti i funzionari ed agenti di cui all'art. 12 del D.Lgs. Del 30 aprile 1992 n° 285 e ss.mm.ii.

E' fatto obbligo a chiunque di rispettare la presente ordinanza la cui inosservanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 6 comma 4 lettera "e" e comma 14 dell'art. 7 comma 1 lettera "a" comma 14 del Codice della Strada (D.Lgs del 30 aprile 1992 n° 285 e ss.mm.ii.).

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Tommaso Michele Secondini, Dirigente del Settore Viabilità della Provincia di Frosinone.-

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, nei limiti consentiti dalla Legge, può essere esercitato presso gli uffici del Settore Viabilità della Provincia di Frosinone con sede in Piazza Antonio Gramsci, 13 - 03100 Frosinone previa prenotazione.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR del Lazio, ovvero ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai Sensi dell'art. 37 comma 3, del D.Lgs. 285/1992.

IL DIRIGENTE

Ing. Tommaso Michele Secondini

Firmato digitalmente da

**TOMMASO MICHELE
SECONDINI**

C = IT